

Legge regionale 06 novembre 2006 , n. 21

**Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.**

**Capo IV**

*Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia*

**Art. 9**

*(Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)*

*(1)(2)(3)(5)(7)*

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.
2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:
  - a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
  - b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;
  - c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.
3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

**Note:**

**1** Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

**2** Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

**3** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.

**4** Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, L. R. 27/2012

**5** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**6** Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2015

**7** Articolo sostituito da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.

### **Art. 9 bis**

*(Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)*

*(1)(2)(3)(4)(5)*

**1.** L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

(6)

**2.** L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

#### **Note:**

**1** Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010

**3** Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

**4** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.

**5** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**6** Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015

### **Art. 10**

**ABROGATO**

*(1) (2) (3) (4) (5) (6)*

#### **Note:**

**1** Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010

**3** Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera c), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

**4** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.

**5** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**6** Articolo abrogato da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.

## **Art. 11**

*(Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)*

*(1)(2)(4)(5)(6)*

**1.** Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

- a)** opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
- b)** opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
- c)** opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- d)** opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

*(7)*

**2.** Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

- a)** attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
- b)** oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
- c)** promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
- d)** partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

**2 bis.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.

*(8)*

**3.** Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

**4.** Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:

- a)** coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
- b)** monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
- c)** promuovere e sostenere la formazione professionale;
- d)** svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

**5.** La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

**6.** I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.

**Note:**

**1** Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010

**3** Comma 6 sostituito da art. 2, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011

**4** Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera d), L. R. 14/2012, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

**5** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.

**6** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**7** Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015

**8** Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015

**Art. 12**

*(Comitato tecnico)*

*(2)(4)(5)(6)(7)(8)*

**1.** Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la

sceita dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.

**2.** Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:

- a)** dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
- b)** da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.

**3.** La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.

**4.** Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

**5.** Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

**6.** L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.

**Note:**

**1** Comma 1 sostituito da art. 6, comma 86, L. R. 22/2007

**2** Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011

**4** Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera e), L. R. 14/2012, a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

**5** Le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, sono posposte all' 1 gennaio 2014, per effetto del disposto dell'art. 305 L.R. 26/2012.

**6** Non si dà seguito alle modifiche apportate al presente articolo dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012, per effetto dell'abrogazione del comma 88 medesimo ad opera dell'art. 58, comma 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**7** Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 19/2015

**8** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 2, L. R. 19/2015